

SERVIZIO FISCALE
5 marzo 2020

Alle Aziende Associate

FATTURAZIONE ELETTRONICA: MODIFICHE AL TRACCIATO XML

Con Provvedimento n. 99922 del 27 febbraio 2020 del Direttore dell'Agenzia Entrate sono state approvate alcune modifiche allo schema XML delle fatture elettroniche annunciate al forum sulla FE del 22 gennaio scorso.

Le modifiche saranno applicabili **dal 4 maggio 2020, con un periodo transitorio**, nel corso del quale il loro utilizzo non sarà obbligatorio, ma facoltativo.

L'**obbligo** di usare esclusivamente le novità introdotte **partirà invece dal 1° ottobre 2020**.

Ciò significa che fino al 30 settembre 2020 il Sistema di Interscambio accetterà ancora i documenti elettronici predisposti con le precedenti specifiche (quelle attualmente utilizzate), mentre dal 1° ottobre (salvo proroghe) procederà allo scarto delle fatture elettroniche non predisposte secondo le nuove specifiche tecniche.

Passando all'analisi del contenuto del provvedimento, i principali interventi riguardano:

- il **tipo documento**, con l'aggiunta di nuove tipologie di documento funzionali alla corretta contabilizzazione e alla precompilazione dei registri IVA;
- la **natura**, con l'incremento dei codici per rappresentare casistiche più puntuali, per la corretta contabilizzazione e per la precompilazione dei registri e delle dichiarazioni IVA;
- il **tipo di ritenuta**, per la ripetitività del blocco e l'aggiunta di nuove tipologie di ritenute.

Di seguito si forniranno ragguagli in merito a ciascuna delle "aree" interessate dalle disposizioni recate dal provvedimento in commento.

(A)Tipo documento

Per quanto riguarda le diverse tipologie di documento, nuove codifiche vengono introdotte relativamente **alle integrazioni IVA**, laddove si voglia far transitare l'operazione dal Sistema di Interscambio.

I codici documento sono diversi a seconda della ragione dell'integrazione:

- Codice **TD16** per **integrazione di fattura soggetta a reverse charge interno**;
- Codice **TD17** per **integrazione/autofattura a seguito di acquisto di servizi dall'estero**;
- Codice **TD18** per **integrazione derivante dall'acquisto di beni intracomunitari**;
- Codice **TD19** per **integrazione/autofattura derivante dall'acquisto di beni ai sensi dell'articolo 17 comma 2 del DPR 633/72**.

Attraverso l'utilizzo delle sopra citate tipologie di documenti, i soggetti IVA potranno evitare di trasmettere l'esterometro per le fatture passive estere, sia ricevute da soggetti UE che extra-UE; i soggetti IVA potranno infatti inviare allo SDI i documenti di integrazione e le autofatture predisposte per contabilizzare le operazioni transfrontaliere identificando l'operazione effettuata con i codici TD17, TD18 e TD19.

Si rammenta, peraltro, che per le fatture attive verso cliente esteri è già ora possibile evitare la compilazione dell'Esterometro emettendo fattura elettronica con codice documento TD01 e inserendo per il cliente estero il codice destinatario composto da sette X.

Sul fronte delle **autofatture**, sono previsti nuovi codici differenziati a seconda dell'operazione:

- Codice **TD20** nel caso di **autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture** (art.6 c.8 D.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93);
- Codice **TD21** da utilizzare nel caso di emissione di **autofattura per splafonamento**;
- Codice **TD22** (**estrazione beni da Deposito IVA**);
- Codice **TD23** (**estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA**).

Altre codifiche vengono introdotte per meglio distinguere **il tipo di fattura in fase di emissione**, con l'evidente intento di meglio monitorare il rispetto dei tempi di trasmissione previsti dalla norma:

- la **fattura immediata** (da trasmettersi entro 12 giorni) continuerà ad essere gestita con codice **TD01** (o, volendo, TD06 nel caso di parcella);
- per la **fattura differita** ex articolo 21 comma 4 lettera a), da trasmettersi entro il giorno 15 del mese successivo, dovrà essere utilizzato il codice **TD24**.
- per la **fattura "ultra differita"**, emessa nei casi di cui all'articolo 21 comma 4 lettera b) (cessioni con consegne a terzi), dovrà essere utilizzato il codice **TD25**;
- per le fatture di **cessione di beni ammortizzabili e passaggi interni**, si userà il nuovo codice **TD26**;
- per l'**autoconsumo e le cessioni gratuite senza rivalsa IVA** dovrà essere utilizzata la codifica **TD27**.

(B) Codice Natura

Per quanto riguarda i codici natura, invece, sono stati incrementati i codici riferiti a N2 (operazioni non soggette), N3 (non imponibili) e N6 (inversione contabile). L'uso dei nuovi codici <Natura> consente di contabilizzare con più puntualità alcune tipologie di operazioni per le quali non è applicabile l'imposta.

Con riferimento al **codice N2**, che ora si utilizza genericamente per le **operazioni non soggette**, sono stati introdotti i seguenti nuovi codici:

- **N2.1** per le operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli **artt. da 7 a 7- septies del DPR 633/72**;
- **N2.2** per **tutte le altre** le operazioni non soggette.

Anche le **operazioni non imponibili** (attualmente **codice N3**) si moltiplicano, essendo stati aggiunti i seguenti riferimenti:

- **N3.1** non imponibili a seguito di **esportazione**;
- **N3.2** non imponibili a seguito di **cessioni intracomunitarie**;
- **N3.3** non imponibili per **cessioni verso San Marino**;
- **N3.4** non imponibili per le **operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione**;
- **N3.5** per le operazioni **non imponibili a seguito di dichiarazioni d'intento**;
- **N3.6** per le **altre operazioni non imponibili che non concorrono alla formazione del plafond**.

Dal canto loro, i casi di **inversione contabile**, attualmente tutti identificati con il **codice N6**, dovranno essere tenuti tutti distinti a seconda della tipologia:

- **N6.1** per **cessione di rottami e altri materiali di recupero**;
- **N6.2** per **cessione di oro e argento puro**;
- **N6.3** per **subappalto nel settore edile**;
- **N6.4** per **cessione di fabbricati**;
- **N6.5** per **cessione di telefoni cellulari**;
- **N6.6** per **cessione di prodotti elettronici**;
- **N6.7** per **prestazioni comparto edile e settori connessi**;
- **N6.8** per operazioni **settore energetico**;
- **N6.9 – residuale** – per gli altri casi di inversione contabile.

Si ribadisce che fino al 30 settembre 2020, lo SDI continuerà a considerare validamente formate e trasmesse le fatture che presentano ancora i codici natura generici N2, N3 e N6; dal 1° ottobre 2020 (salvo proroghe), invece, lo SDI procederà allo scarto delle fatture elettroniche che contengono i codici natura generici N2, N3 e N6.

(C) Tipo di ritenuta

Sono stati inseriti nuovi codici tipo ritenuta, per rendere replicabile il blocco "Ritenuta", in modo che possa essere utilizzato anche per alcune tipologie di contributi particolari la cui gestione contabile è assimilabile a quella delle ritenute.

Nello specifico, sono state aggiunte:

- **RT01: ritenuta persone fisiche**;
- **RT02: ritenuta persone giuridiche**;
- **RT03: Contributo INPS**;
- **RT04: Contributo ENASARCO**;
- **RT05: Contributo ENPAM**;
- **RT06: Altro contributo previdenziale**.

Per ulteriori informazioni: SERVIZIO FISCALE
Tel. 059-894811 – c.zamparelli@confapiemilia.it

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia



www.confapiemilia.it – info@confapiemilia.it

BOLOGNA
MODENA
PARMA
REGGIO EMILIA

Via di Corticella, 184/10 - 40128 Bologna
Via Pier Paolo Pasolini, 15 - 41123 Modena
Via Toscana 45/1 - 43123 Parma
Via Brodolini, 3 - 42124 Reggio Emilia

Tel +39 051 6388666 - fax +39 051 327861
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812